



Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri

**AL PRESIDENTE DELLA CAO DI COSENZA  
E P.C.  
A TUTTI I PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

*Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut.: D. ssa Anna Macchione*

**OGGETTO: PUBBLICITA' SANITARIA – INDICAZIONE DIRETTORE SANITARIO**

Il Presidente della CAO di Cosenza, che ringraziamo per la collaborazione, trasmette l'allegato quesito e riteniamo importante trasmettere la risposta, per opportuna conoscenza, a tutti i presidenti CAO.

E' questione estremamente discussa se la normativa di cui all'art. 2 della Legge 4 Agosto 206 n. 248 abbia abrogato in tutto o in parte la Legge 5 Febbraio 1992 n. 175.

Si ritiene che l'effetto abrogativo della disposizione di legge susseguente rispetto a quella precedente si manifesti soltanto nelle disposizioni direttamente incompatibili nell'ambito del principio della successione delle leggi nel tempo.

Certamente, quindi la cd Legge Bersani del 2006 ha abrogato la normativa che prevedeva il procedimento autorizzativo preventivo per la diffusione della pubblicità sanitaria attribuendo agli Ordini il compito di rilasciare un nullaosta preventivo.

Le norme di cui all'art. 4 della L. 175/92 pur facendo riferimento alle strutture complesse e disciplinando il procedimento di autorizzazione dei messaggi pubblicitari, esplicitamente prevedeva l'obbligo di menzionare il nome del responsabile della Direzione sanitaria della struttura.

L'art. 5 stabiliva, inoltre, che qualora l'annuncio pubblicitario non contenesse l'indicazione del direttore sanitario, la competente autorità avrebbe dovuto sospendere per un periodo da sei mesi ad un anno l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria.

E' estremamente difficile stabilire se anche queste norme debbano ritenersi abrogate dalla susseguente Legge n. 248/2006. Tuttavia, a nostro parere non si tratta di norme direttamente disciplinanti il procedimento autorizzativo ma che si tratta di disposizioni di carattere più generale, a tutela del pubblico affidato, che mantengono la loro efficacia in quanto non delimitate soltanto dall'ambito pubblicitario.

Tutto ciò premesso, si rileva comunque che il già citato art. 2 della L. 4 agosto 2006 n. 248, attribuisce agli Ordini la verifica della trasparenza e veridicità del messaggio. E' quindi assolutamente corretto ritenere che l'indicazione del nominativo del direttore sanitario non possa essere mancante in quanto di fatto violerebbe il principio di trasparenza rendendo impossibile per i cittadini ricondurre l'informazione pubblicitaria ad un legittimo esercente della professione odontoiatrica, quale garante della sicurezza delle cure erogate nella struttura complessa.

In buona sostanza, sembra certamente gravemente scorretto e sanzionabile dall'Ordine il messaggio pubblicitario riferentesi alla struttura complessa che non contenga il nominativo del direttore sanitario.

Resta comunque salva ed opportuna, la possibilità di segnalare alla Regione o al Comune titolare del potere di rilasciare l'autorizzazione per l'apertura delle strutture sanitarie complesse, la violazione relativa alla mancanza della menzione del nominativo del direttore sanitario sui messaggi pubblicitari per richiedere la valutazione in base alla normativa sopra richiamata.

Distini Saluti

Giuseppe Renzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Renzo", is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ARCHIVIO" at the top and "FNO MCGO" at the bottom, with a stylized logo in the center.

Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
Provincia di Cosenza

Prot. n.000119 P  
del 06/02/2017



**ORDINE PROVINCIALE DEI  
MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI COSENZA E PROVINCIA**

*ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO con D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 n.233*

*Il Presidente CAO Dr. Giuseppe Guarnieri*

Spett.le FNOMCeO  
Ill.mo Presidente Nazionale CAO  
Ufficio Legale Odontoiatri  
trasmesso via pec

Oggetto: richiesta di parere urgente relativo all'obbligo delle società odontoiatriche di indicare il nome del direttore sanitario sulle insegne o sulla pubblicità.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Guarnieri, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Cosenza, sottopone alla corte attenzione dell'Ufficio legale il seguente quesito: se la legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. decreto Bersani) abbia abrogato l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 che impone l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile

della direzione sanitaria, sulla pubblicità delle case di cura private e dei gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge.

Inoltre se il cd. decreto Bersani abbia abrogato anche l'art. 5, comma 5, della legge n. 175/92, che sanziona l'omissione del nome del direttore sanitario nella pubblicità con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria.

La necessità di chiarimenti deriva anche dalla circostanza che l'art. 10 della legge n. 183/2011 consente la costituzione di società, per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dal codice civile, tuttavia la medesima legge pare non imporre la nomina del direttore sanitario.

Chiede, inoltre, di conoscere l'incidenza delle richiamate disposizioni di legge sull'obbligo, sancito dall'art. 69 del Codice di Deontologia Medica, della tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza, da parte dei direttori sanitari, dell'assunzione dell'incarico e sul potere delle Commissioni di sanzionare l'eventuale omissione.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione Odontoiatri

Dott. Giuseppe Guarnieri

